

**Decreto Crescita:
incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**

E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** il **Decreto-Legge n. 91/14 (c.d. Decreto Crescita)** concernente **"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"**.

Tra le numerose misure previste dal Decreto si segnalano, in particolare, le seguenti.

**Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la
riduzione del costo del lavoro in agricoltura - art. 5**

Beneficiari

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato lavoratori che si trovano nelle condizioni citate più avanti.

Iniziative ammissibili

Ai fini della concessione dell'incentivo previsto, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

- a) avere durata almeno triennale;
- b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- c) essere redatto in forma scritta.

Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Agevolazione

Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

All'incentivo in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della L. n. 92/12.

Procedure e termini

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, l'**Inps** adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'**Inps**, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo in oggetto e per la verifica dell'incremento occupazionale.

L'incentivo in oggetto è riconosciuto dall'**Inps** **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande**.

A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo in oggetto, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/13. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/13, presentate fino a tale data.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18

Beneficiari, iniziative ammissibili e agevolazione

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del **15 per cento** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella

divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'intervento in oggetto, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della L. n. 147/13.

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Il credito d'imposta va ripartito nonchè utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244/07. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 334/99, come modificato dal decreto legislativo n. 238/05, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Riferimenti normativi

- [Decreto-Legge n. 91/14.](#)

Per informazione: Domenico Zauli